

EVOLUZIONI NORMATIVE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

Informativa sulla PSD, Direttiva Europea 2007/64

(PSD, Payment Services Directive)

È in atto una importante evoluzione normativa che riguarda i principali servizi di incasso e pagamento in ambito domestico ed europeo **SEPA (Single Euro Payments Area)**.

Proposta nel Dicembre del 2005, è stata ratificata e pubblicata dalla CE in data 5 Dicembre 2007 ([Official Journal L319](#)).

Testo originale: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:it:HTML>

Il quadro legislativo di riferimento deriva dall'applicazione delle nuove regole introdotte dalla normativa nazionale e comunitaria a tutela dei consumatori:

- Decreto Anticrisi di Luglio (Tremonti TER)
- Direttiva europea sui sistemi di pagamento (PSD).

La decorrenza è il **1 NOVEMBRE 2009**.

Scopo

Definendo un ambito giuridico comune, dove diritti ed obblighi per i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento sono chiaramente definiti, **la PSD sostiene la creazione di un mercato unico nel quale non vi sia distinzione tra pagamenti transfrontalieri e nazionali all'interno dell'Unione Europea.**

Questo allo scopo di garantire una maggiore trasparenza delle condizioni e favorire la concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato, mediante la rimozione di tutte le barriere tecniche, legali e commerciali tra gli attuali sistemi di pagamento nazionali.

Inoltre, la Direttiva intende anche **migliorare la tutela dei consumatori** che utilizzano i servizi di pagamento.

Principali soggetti coinvolti

Ogni soggetto coinvolto, in particolare le banche, le imprese e la pubblica amministrazione, è tenuto a conoscere ed ad adeguarsi alla direttiva dal 1 Novembre 2009.

- Prestatori di servizi di pagamento (PSP):
rappresentato da banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane s.p.a., Banca Centrale Europea, Banche centrali nazionali

- Utilizzatore servizi di pagamento:
persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento

- Consumatore:
persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale

- Non consumatore:
persona fisica rientrante nelle attività imprenditoriali o professionali

- Micro-impresa:

è l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, rientra nell'ambito dell'articolo 1 e all'articolo 2 paragrafi 1 e 3 della raccomandazione 2003/361/CE

In relazione ai soggetti coinvolti va sottolineato che **la Direttiva riconosce o nega alcuni diritti** sulla base del soggetto controparte, distinguendo a tal fine tra consumatori e non.

La normativa riserva infatti ai consumatori una tutela maggiore, introducendo una diversa disciplina per i pagamenti a seconda che l'utente sia un consumatore o meno.

Ambito di applicazione

La Direttiva si applica a:

- Transazioni di pagamento che si realizzano tra Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) ed utilizzatori dei Servizi di pagamento all'interno di uno stato membro e fra più stati dell'Unione Europea/EEA;
- Pagamenti in euro anche provenienti o diretti da/verso stati membri in cui vige una divisa diversa dall'euro. Molte disposizioni si applicano solo ai pagamenti in euro;
- Pagamenti disposti mediante supporto elettronico (telematico e/o magnetico) e/o cartaceo quali Credit Transfer, Direct Debit, carte magnetiche.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli assegni e le cambiali.

Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento

La Direttiva introduce per gli utenti **il diritto all'informazione sulle condizioni** assieme a **tempi di esecuzione certi, valute di addebito/accredito e disponibilità dei fondi immediate, spese e addebiti trasparenti.**

Tra i punti di maggior interesse si possono citare alcune disposizioni che arricchiscono l'informativa minima che deve essere messa a disposizione degli utenti in termini di tempi, costi e modalità di esecuzione dei pagamenti:

- Informativa dopo l'esecuzione del pagamento, nel senso che l'utente dovrà ricevere informazioni dettagliate riguardo l'operazione in termini ad esempio di importo dell'operazione, importo dell'addebito, dettaglio delle spese applicate, tasso di cambio applicato, valuta di addebito;
- Non saranno ammessi addebiti per la produzione delle informazioni di base e per gli altri obblighi del PSP, ma solo per maggiori dettagli informativi, frequenza maggiore degli stessi, o notifiche di rifiuto dell'operazione;
- Le commissioni sui pagamenti potranno essere solo in modalità "Share", divise fra pagatore/beneficiario;
- L'ordine di pagamento deve essere eseguito entro la giornata in cui è stato ricevuto dalla Banca, fino all'orario limite da essa definito per ogni tipologia di pagamento. Per ordini cartacei è disponibile una giornata in più;
- La valuta di addebito dell'ordinante non potrà essere antecedente alla data dell'effettivo addebito del conto dell'ordinante; non saranno più ammesse valute antergate;
- Viene eliminato il concetto di "valuta fissa beneficiario", antergata e postergata, allineandosi così agli standard internazionali;
- La spedizione deve essere effettuata per l'intero importo del bonifico, senza decurtazioni;
- E' previsto un obbligo di notifica dell'eventuale rifiuto dell'esecuzione di un pagamento.

Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento

La Direttiva definisce le responsabilità delle parti determinando i tempi per la richiesta di rimborsi.

- viene confermata la responsabilità della corretta esecuzione dell'ordine (corretta lavorazione dell'ordine e informativa verso la clientela), a carico del PSP, e viene introdotto l'onere della prova a carico dello stesso in caso di contestazione o di operazione non autorizzata dal cliente;
- In tema di incassi pre-autorizzati (RID) verrà introdotto un rilevante diritto a favore dei debitori consumatori, i quali potranno richiedere la revoca di un addebito fino ad 8 settimane successive alla scadenza.

Ad oggi il quadro normativo non è ancora chiaro e definito perché non è stato emanato il Decreto di recepimento italiano, che potrebbe modificare alcuni aspetti della Direttiva. attendiamo la pubblicazione del testo definitivo

Qualche esempio dei cambiamenti dall'1/11/2009...

- Le banche potrebbero avere la possibilità di dare **tutele differenti a privati, microimprese ed imprese** (ad es. differenti obblighi informativi, differenti termini di stornabilità dei RID);
- La comunicazione per **variazione unilaterale delle condizioni dovrà avvenire 60 gg prima dell'applicazione** (rispetto agli attuali 30gg).
- Utilizzo **obbligatorio del codice IBAN**: verranno eliminate le attuali penali e non verranno più eseguiti bonifici privi della coordinata IBAN del beneficiario.
- **TEMPI DI ESECUZIONE = TEMPI ECONOMICI**

La normativa stabilisce tempi massimi di esecuzione per le operazioni di incasso e pagamento ed interviene sul concetto di valuta:

- ✓ La valuta di addebito sul conto del pagatore non potrà essere antecedente alla data di addebito.
- ✓ La valuta di accredito sul conto del beneficiario non potrà essere successiva alla data di accredito
- ✓ Eliminazione della valuta antergata (oggi molto usata per il pagamento stipendi)
Dall'1/11/2009 non sarà più possibile eseguire bonifici con valuta anteriore alla data di regolamento.
- ✓ Il regolamento delle operazioni di incasso (RIBA, RID) dovrà avvenire in data scadenza che diventerà quindi il termine ultimo per comunicare eventuali insoluti.